

MAG&CO SRL

Polizza N. 64 / M15338761

AGENZIA A753 / AGENZIA MAG&CO SRL

ID CONTRAENTE: E4593427

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

CONTRAENTE FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMOSede: **VIA IMPERIALE, 14****16143 GENOVA (GE)**P.IVA: **03645560107**

Socio *Il contraente con la stipula del presente contratto acquista la qualità di Socio e fa atto di adesione allo Statuto che dichiara di conoscere (art. 11 Statuto Sociale).*

CONTRATTO Decorrenza dalle ore **24:00** del **31/12/2023**Scadenza alle ore **24:00** del **31/12/2024**Durata di **1** anni **0** mesi **0** giorni

SCADENZA AUTOMATICA

Pol. Sostituite: **No**Coassicurazione: **No**Vincolo: **No**Termine per la disdetta: **30 giorni** prima della scadenza.**CONTRIBUTO****Rata alla
firma**

Il contratto è disciplinato dalla presente scheda di polizza e dalle Condizioni di Assicurazione modello X0136.0 edizione 5 del 01/01/2020.



Con la stipula del presente contratto la Società garantisce l'assicurato per i rischi, i massimali e le garanzie di seguito indicate.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:	RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO DURANTE LE ATTIVITÀ SVOLTE SOTTO L'EGIDA DELLA FEDERAZIONE CONTRAENTE. SI INTENDE ESPPLICITAMENTE ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ IMPUTABILE AGLI ISTRUTTORI, AGLI ORGANIZZATORI DI ESCURSIONI, ACCOMPAGNATORI E SIMILI. ESCLUSE RESPONSABILITÀ IMPUTABILI ALL'ASSOCIAZIONE CONTRAENTE .	
UBICAZIONE DEL RISCHIO:	VIA IMPERIALE,14 - 16143 GENOVA (GE).	
GARANZIE BASE MASSIMALI ASSICURATI:	MASSIMALI ASSICURATI R.C.T.	
	per ogni sinistro	2.500.000,00
	ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	2.500.000,00
	e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di	2.500.000,00
	MASSIMALI ASSICURATI R.C.O.	non acquistata
GARANZIE OPZIONALI:	LAVORO PRESSO TERZI	non acquistata
	PLURALITA'ASSICURATI	acquistata
	PROPRIETA'E CONDUZIONE DI FABBRICATI	non acquistata
	DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO	non acquistata
	RESPONSABILITA' PERSONALE PRESTATORI DI LAVORO	non acquistata
	COMMITTENZA LAVORI	non acquistata
	DIFESA PENALE	acquistata
	BUONA FEDE	acquistata
	INESATTA INTERPRETAZIONE NORME INAIL ED INPS	non acquistata
	DANNI AD AUTOMEZZI DI TERZI E/O DI PRESTATORI DI LAVORO	non acquistata
	COMMITTENZA AUTO	non acquistata
	PERSONE CONSIDERATE TERZE	non acquistata
	CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORMIMENTO	non acquistata
	DECRETO LEGISLATIVO 81/08	non acquistata
	DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'	non acquistata
	LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE	non acquistata
	CAUSALE INCENDIO	non acquistata
	DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	non acquistata

REGOLAZIONE POSTICIPATA DEL CONTRIBUTO: Sì ☒ No ☐

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Parametro: **NUMERO ELEMENTI**



Ad integrazione e/o modifica delle Condizioni di assicurazione riportate a stampa nel modello X0136.0, si conviene fra la Parti quanto segue:

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione la parola "premio" si intende sostituita con "contributo".

ESCLUSIONE DEL TACITO RINNOVO

A deroga di quanto previsto dall'art. 9 delle Condizioni Generali di assicurazione, la presente polizza scadrà alle ore 24 del **31/12/2024 senza tacito rinnovo**

DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

PRECISAZIONE

I tesserati si intendono terzi tra loro durante le attività svolte sotto l'egida della federazione contraente.

.

ESCLUSIONE

Sono esplicitamente escluse solo le attività di: sci alpinismo, sci escursionismo su sentieri di grado superiore a EE, fuoripista, sci estremo, alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai superiore al 3° grado.

.

CALCOLO DEL PREMIO

si conviene tra le parti che il premio è calcolato in base al numero dei tesserati e che il premio lordo annuo per ogni tesserato è fissato in euro 1,00.

il premio indicato in polizza si deve intendere come premio minimo.

Con cadenza annuale, ed entro 45 giorni dal 31.12 di ogni anno, il Contraente si obbliga a comunicare per iscritto alla Società il numero massimo dei tesserati intervenuto nell'annualità, e la Società provvederà alla regolazione del premio.

Il dato da comunicare alla Società sarà pertanto quello relativo al totale dei tesserati alla federazione risultante nel periodo di copertura di polizza. Il dato sarà il numero massimo di iscritti raggiunto durante il periodo di copertura annua.

.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Si prende atto che la copertura dei tesserati "Federazione Italiana Escursionisti" si attiva dalle ore 24:00 del giorno in cui è avvenuta l'iscrizione e vale fino alla scadenza annuale di polizza.

La Contraente, dietro espressa richiesta da parte della Società, si obbliga a fornire in qualsiasi momento alla stessa le informazioni relative alle date e ai nominativi dei tesserati.

.

VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato (con esclusione delle eventuali quote di responsabilità attribuibili ad altri soggetti).

FRANCHIGIA ASSOLUTA SU TUTTI I DANNI:

Resta espressamente convenuto tra le parti che, relativamente a tutti i danni, la copertura assicurativa si intende prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 1.000 per ogni sinistro.

Di conseguenza le franchigie o minimi di scoperto di entità inferiore previsti in polizza si intendono allineati al suddetto importo. Rimangono invece invariati gli scoperti espressi in percentuale e le franchigie fisse di importo superiore.



A norma del Regolamento IVASS n.41 del 2 agosto 2018, e successive integrazioni, si precisa che:

- la **periodicità del premio** del presente contratto è **ANNUALE**
- i **mezzi di pagamento previsti** dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos
- sul sito della compagnia www.gruppoitas.it è disponibile **l'Area riservata ai Clienti** nella quale consultare la propria posizione assicurativa.

Per accedervi è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:

- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTRAENTE), riportato sul contratto sotto il numero polizza, o fornito dall'Agenzia di riferimento o in alternativa
- il codice fiscale e il numero di polizza.



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contraente rende le seguenti dichiarazioni anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice civile, e cioè che per i rischi cui si riferisce questo contratto:

- nell'ultimo triennio non ebbero a verificarsi sinistri;
- non ha in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi cui si riferisce questo contratto;
- nel triennio precedente non ebbe stornate polizze per medesimi rischi cui si riferisce questo contratto.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni sopra riportate deve esplicitamente risultare da atto sottoscritto dal contraente o dall'assicurato e dalla Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Con la firma qui apposta il contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere e di accettare le condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo modello **X0136.0 ed. 5 del 01/01/2020**. Dichiara inoltre che il presente documento, composto da n.5 (comprendente di quella riportante l' "Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003", che segue alla presente) **pagine non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.**

ITAS MUTUA

Amministratore delegato e Direttore generale

Alessandro Molinari



Letto, accettato e sottoscritto in _____ il _____

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione: Art. 8 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro; Art. 9 - Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza; Art. 14 - Estensione territoriale; Art. 15 - Persone non considerate terze; Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.; Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O.; Art. 18 - Regolazione del premio, riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di mancata comunicazione degli elementi variabili e pagamento del premio.

Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il set informativo, costituito da DIP Danni, Dip aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario, a norma del regolamento IVASS n.41 del 2 agosto 2018.

Il Contraente

Stampato a _____ il 29/12/2023 13.27.22

Rata incassata il _____

L'Agente





ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppooitas.it - segreteria.dirgen@gruppooitas.it - itas.mutua@pec-gruppooitas.it

P.Iva Gruppo 02525320221 - C.F. / Registro Imprese di Trento n° 00116250221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 960 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 030 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 100006

GENOVA RIMASSA
Via Cantore nr 241/R - Genova (GE)

AGENZIA 0479 / GENOVA RIMASSA

**ATTO DI VARIAZIONE N° 001 alla polizza n° 64/M15338761
per VARIAZIONE DI SCADENZA**

CONTRAENTE

**FEDERAZIONE ITALIANA
ESCURSIONISMO**
Sede: **VIA IMPERIALE, 14**

16143 GENOVA (GE)
P.IVA:03645560107

CONTRIBUTO

Rata alla firma

Contributo Netto	Diritti	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro

Si prende atto tra le parti che la scadenza del contratto viene prorogata al **31/12/2025**, senza applicazione del tacito rinnovo.

Si procede all'incasso della rata di contributo per il periodo dal **31/12/2024** al **31/12/2025**.

Decorrenza della variazione: ore 24 del 31/12/2024.

Fermo il resto.

Letto, accettato, sottoscritto in GENOVA il 20/12/24

Il Contraente

ITAS MUTUA

Amministratore delegato e Direttore generale
Alessandro Molinari

Atto stampato a GENOVA il 10/12/2024 17.25.19

Rata incassata il 20/12/24 L'Agente **ASSIFOCE SRL**





ITAS - Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ITAS – Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali / Mod. X0136.0



Edizione 01/2020

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".

INDICE	Pagina
GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	5
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.T/R.C.O.)	8
COSA È ASSICURATO	8
GARANZIE BASE	8
GARANZIE OPZIONALI	15
COSA NON E' ASSICURATO	18
LIMITI DI COPERTURA	20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	21
ESTRATTO DELLO STATUTO	22

GLOSSARIO

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	chi stipula l'assicurazione.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni da inquinamento	si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'assicurato.
Elementi Variabili	dati e/o parametri utilizzati per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio alla fine di ciascun periodo di assicurazione.
Fatturato	l'ammontare (I.V.A. esclusa) delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili.
Franchigia	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.
Massimale	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro o per anno assicurativo, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose o animali. Quando è previsto un limite di risarcimento per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
Polizza	documento che prova l'assicurazione.
Premio	somma dovuta dal contraente alla Società.
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere come previsto dall'Art. 2049 del Codice civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
Retribuzioni	l'ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro, come sopra definiti, le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
Risarcimento	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	parte di danno risarcibile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

ITAS Mutua che presta l'assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle parti.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' e la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice civile).

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7- Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Facoltà di recesso (su contratti poliennali)

Nel caso di contratto a durata poliennale, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 1.9 - Durata del contratto, proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica" e può avere durata annuale o poliennale.

Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende della durata di un anno. Se però l'assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il "periodo di assicurazione" coincide con la durata del contratto.

Art. 1.10 - Disdetta dell'assicurazione

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art. 1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.12 - Frazionamento del premio

Il **premio** è determinato per periodi di assicurazione di un anno **ed è interamente dovuto dal contraente** pur essendo prevista la possibilità di corrisponderlo in rate semestrali, trimestrali o trimestrali, **fermo quanto previsto all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"** delle Norme di carattere generale.

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.14 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio variabili esso viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, come acconto di premio. Lo stesso è calcolato sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti nella scheda di polizza;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Resta fermo il premio minimo stabilito nella scheda di polizza.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive che risultano dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento:

Nel caso in cui il contraente nei termini prescritti, non abbia comunicato i dati e pagato la differenza dovuta, l'eventuale risarcimento, relativamente ai sinistri accaduti nel periodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza se dovuta, sarà ridotto tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato degli elementi variabili, restando la parte rimanente a carico dell'assicurato.

Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

- C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria:
Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
- D) Verifiche e controlli:
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e i documenti necessari (ad esempio il libro unico del lavoro e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 1.15 - Indicizzazione

Se è stata espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali e il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate e i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Restano ferme all'ultimo aggiornamento fatto somme, massimali assicurati e premio. **Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.**

Art. 1.16 - Estensione territoriale L'assicurazione vale in tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.T/R.C.O.)

Sono assicurati i seguenti rischi per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "*Limiti, scoperti e franchigie*" (art. 2.4).

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Art. 2.1.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.)

a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi e il conseguente risarcimento per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, dovuto dall'assicurato quale civilmente responsabile per fatti accidentali in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie.

Sono compresi i danni derivanti da fatti dolosi di prestatori di lavoro, impiegati in regola con gli adempimenti normativi.

Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, come previsto dall'Art. 14 della legge 12.06.1984 n. 22

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La garanzia comprende, **fatti salvi gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, il risarcimento, dovuto dall'assicurato, quale civilmente responsabile, per:

- le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS, previste dalle disposizioni di legge, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro. Nel caso di rivalsa INAIL sono equiparati ai prestatori di lavoro i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti.
- i danni, come previsto dal Codice civile, che non rientrano nei casi di cui al precedente punto, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, **da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.**

Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'Art. 14 della legge 12.06.1984 n. 22.

Le seguenti garanzie base si intendono operanti quando la descrizione del rischio, prevista nella scheda di polizza, sia riferita ad una delle attività sotto indicate:

Art. 2.1.2 - Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.**

Sono comunque esclusi i danni:

- ad animali sottoposti a monta;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Art. 2.1.3 - Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà e all'utilizzo di mezzi sgombraneve, di sollevamento e trasporto di cose, scale aeree.

Sono esclusi i danni alla pavimentazione stradale e quelli da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.1.4 - Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione; questa estensione di garanzia è disciplinata come previsto dall'art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento **purché eseguiti in economia da prestatori di lavoro dell'assicurato.**

Sono compresi i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà delle condutture.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe;**
- **agli apparecchi degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'assicurato.**

Art. 2.1.5 - Gas di petrolio liquefatti (GPL)

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata come previsto dall'art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile degli utenti per danni causati a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose, se tali danni sono direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, il regolatore di pressione e il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori. Questa garanzia opera esclusivamente se la bombola viene impiegata in conformità alle regole di utilizzo.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione vale per i danni che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, **purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.**

Se l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile dei concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni causati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell'esercizio di tali loro attività; sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, **purché esse vengano effettuate da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti.**

L'assicurazione è valida se l'assicurato è in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

Art. 2.1.6 - Distributori di carburante - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti necessari per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. d) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, **purché questi danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) – Esclusioni R.C.T. del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per danni causati dal carburante venduto, **restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.1.7 - Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica **con non più di tre addetti** e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata da quanto previsto all'art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti necessari per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

Sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

Art. 2.1.8 - Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio della sua attività.

Se in polizza è prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. I) – Esclusioni R.C.T. del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, la garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

L'assicurazione comprende anche i danni conseguenti a operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.

Art. 2.1.9 - Insegne e cartelli pubblicitari

L'assicurazione comprende la proprietà e/o l'utilizzo di insegne e cartelli pubblicitari. **Sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.**

Art. 2.1.10 - Alberghi - Pensioni - Residence - Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata da quanto previsto all'art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende anche i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, **ferma restando l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. i) – Esclusioni R.C.T.. È escluso il servizio di assistenza bagnanti.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. I) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra, il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.3.1 lett. i) – Esclusioni R.C.T., l'assicurazione comprende i danni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, i danni da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti e alle cose in essi contenute.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Se non è diversamente pattuito nella descrizione del rischio, l'assicurazione non comprende i rischi derivanti dall'esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night club.

Art. 2.1.11 - Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili

Se l'assicurazione riguarda la proprietà degli impianti la garanzia vale **solo se essi sono stati collaudati o se sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.**

Se l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, essa comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione; **sono esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**

Per gli impianti installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

Art. 2.1.12 - Professionisti in genere

L'assicurazione vale se il titolare e le persone addette all'esercizio sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere la loro attività.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

Art. 2.1.13 - Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione opera anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra, il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.1.14 - Servizi pubblici di locomozione e trasporto - Impianti di risalita - Impianti a fune

L'assicurazione vale se l'impianto:

- **è stato sottoposto alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica istituita appositamente.**
- **è stato conseguentemente autorizzato all'esercizio;**
- **sono state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.**

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata da quanto previsto al seguente art. 2.2.3 – Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

Esclusivamente per gli impianti di risalita, l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti assicurati e, limitatamente al periodo di attività degli stessi, per l'esercizio degli sport della neve, **ferma l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. a) – Esclusioni R.C.T..**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico **(in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge)** degli impianti descritti in polizza, per danni involontariamente causati a terzi per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose che si sono verificate in relazione all'attività prestata a favore dell'assicurato e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, **i danni agli indumenti e oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli, valigie, colli e loro contenuto.**

Art. 2.1.15 - Istituti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi.

Art. 2.1.16 - Farmacie

L'assicurazione vale se il titolare e le persone addette alla farmacia sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere la loro attività.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. I) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

Art. 2.1.17 - Istituti di educazione e istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale degli insegnanti, degli addetti all'Istituto e dei componenti gli organi collegiali nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti;
- la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Se questi servizi sono gestiti da terzi, la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'assicurato in qualità di committente.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Per l'attività esterna l'assicurazione è valida se l'assicurato ha predisposto per essa apposita sorveglianza.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

Art. 2.1.18 - Associazioni - Società - Scuole sportive

A) GARANZIE VALIDE IN CASO DI ASSOCIAZIONE IN GENERE (escluse le società sportive)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati, soci, volontari e degli allievi per danni causati a terzi.

Gli associati, soci, volontari e allievi sono considerati terzi tra di loro limitatamente a responsabilità ascrivibili al contraente.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei componenti del Consiglio Direttivo, istruttori e sorveglianti.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività assicurata.

B) GARANZIE VALIDE IN CASO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati, soci o degli allievi per danni causati a terzi.

Gli associati, soci, allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi tra di loro limitatamente a responsabilità ascrivibili al contraente.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei componenti del Consiglio Direttivo, istruttori, allenatori e sorveglianti.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, campi sportivi, spogliatoi, impianti, e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, kartodromi, velodromi.**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

- al possesso, da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita certificazione medica se richiesta

Se nella descrizione del rischio è presente la dicitura "compresa gestione e conduzione di impianti sportivi con tribune fino ad un massimo totale di 250 posti" si intende compresa la gestione e conduzione degli impianti stessi, purché inerenti all'attività sportiva dichiarata.

Art. 2.1.19 - Stabilimenti balneari

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar.

È escluso il servizio di assistenza bagnanti.

Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi e i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.

Art. 2.1.20 - Cinematografi - Teatri

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. i) – Esclusioni R.C.T. – del paragrafo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende, **purché esista servizio di guardaroba custodito**, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'assicurato, per la responsabilità che a lui incombe come previsto dall'Art. 1784 del Codice civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono esclusi dall'assicurazione anche i danni a cose causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.**

Sono esclusi i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 2.1.21 - Night club - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

Art. 2.1.22 - Riserve di caccia

L'assicurazione comprende i rischi inerenti le riserve di caccia.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni.

Art. 2.1.23 - Riserve di pesca

L'assicurazione comprende i rischi inerenti le riserve di pesca.

Sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

Art. 2.1.24 - RC della famiglia

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'assicurato e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata.

Sono esclusi i rischi inerenti ad attività professionali.

Sono compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni a livello amatoriale;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'assicurato, compresa l'antenna televisiva;
- detenzione e uso di armi, **escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;**
- proprietà o uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici.

L'assicurazione comprende i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 2.1.25 - Velocipedi da noleggio

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

Art. 2.1.26 - Cacciatori

L'assicurazione comprende i danni provocati dai cani impiegati nella caccia come previsto dalla legge.

Art. 2.1.27 - Trattamenti chimici

L'assicurazione comprende i rischi inerenti i trattamenti chimici. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose e a contaminazioni di colture.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili e dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Se l'assicurato utilizza aeromobili per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni imputabili all'esercente dell'aeromobile come previsto dalle leggi sulla navigazione aerea.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 2.1.28 - Tecnici radiologi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante: dall'impiego di apparecchi a raggi X, in deroga all'art. 2.3.2 lett. b) – Esclusioni R.C.T. ed R.C.O. – del capitolo "Cosa non è assicurato", per scopi diagnostici e, **limitatamente ai tecnici radiologi**, per scopi terapeutici; dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia.

Sono esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti a interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'implantologia.

Art. 2.1.29 - Veterinari

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici. Sono compresi anche i danni agli animali sottoposti a cure da parte dell'assicurato e a quelli che l'assicurato abbia in consegna o custodia o che siano a lui affidati.

La garanzia opera in deroga all'art. 2.3.2 lett. b) – Esclusioni R.C.T. ed R.C.O. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali, se acquistate dall'assicurato, sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie " (art.2.4).

Art. 2.2.1 - Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. f) e j) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.2.2 - Pluralità di assicurati

Se l'assicurazione viene prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino o parco, di strade private e recinzioni con cancelli anche automatici.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;**
- **da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;**
- **da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Nel caso in cui il rischio sia parametrato sul valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato ed al momento del sinistro il predetto valore, escluso il valore dell'area, superasse il 20% il valore dichiarato in polizza dall'assicurato, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 2.2.4 - Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. e) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.2.5 - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'assicurato, per danni involontariamente causati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, **purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice penale.**

Art. 2.2.6 - Committenza lavori

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile dell'assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

Art. 2.2.7 - Difesa penale

La Società presta - a favore dell'assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 3.2) - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali - del capitolo "Cosa fare in caso di sinistro".

Art. 2.2.8 - Buona fede

L'omissione, da parte del contraente o , di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e inesatte dichiarazioni all'atto della stipula di questa polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, **purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Art. 2.2.9 - Inesatte interpretazioni delle norme INAIL ed INPS

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'assicurato in posizione irregolare.

Art. 2.2.10 - Danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati agli autoveicoli di terzi e di prestatori di lavoro dell'assicurato, in sosta in aree di pertinenza dell'azienda, non riconducibili alla copertura RCAuto obbligatoria, di cui al D. Lgs 07/09/2005, n. 205 e successive modifiche.

Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli causati alle cose che si trovano sui veicoli stessi.

Art. 2.2.11 - Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile dell'assicurato, come previsto dall'Art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi veicoli non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per le lesioni personali causati alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia vale Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

Art. 2.2.12 - Persone considerate terzi

Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - **e purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice penale:**

- a) i titolari e i dipendenti di aziende diverse dall'assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o ad attività complementari o accessorie a quella dell'assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'assicurato e frequentino l'azienda in ragione del loro incarico.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.3 - Persone non considerate terzi - del capitolo "Cosa non è assicurato".

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.2.13 - Consegna, prelievo e rifornimento

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati a terzi durante operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, **escluso il trasporto della stessa e i danni alle cose sollevate e movimentate. Resta ferma l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. a) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".**

Art. 2.2.14 - Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"), e per la responsabilità civile personale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'assicurato come previsto dal predetto decreto legislativo, **per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso.**

Art. 2.2.15 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. n) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

Art. 2.2.16 - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che se tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diventa operante solo per la responsabilità civile dell'assicurato, in qualità di committente.**

L'assicurazione opera, per i lavori suddetti, anche quando l'assicurato è committente di lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Questa estensione di garanzia opera purché:

- **l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal suddetto D. Lgs., il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale.**

Art. 2.2.17 - Causale Incendio

La garanzia comprende i danni causati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute. **Se esiste, in nome e per conto dell'assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi", questa estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.** La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. j) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", e con esclusione dei lavori presso terzi.

Art. 2.2.18 - Danni da inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni da inquinamento **causato da fatto improvviso ed accidentale** durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. o) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3.1 - Esclusioni R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, , da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non abbia compiuto 16 anni;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzioni delle anzidette operazioni;
- f) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) a condutture e impianti sotterranei; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) da furto;
- i) a cose di cui l'assicurato debba rispondere come previsto dagli artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del Codice civile;
- j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- k) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
- l) causati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo la fine dei lavori che la riguardano e dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- o) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- p) dei quali l'assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;

Art. 2.3.2 - Esclusioni R.C.T. ed R.C.O.

La garanzia R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- f) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
- g) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- h) derivanti da malattie professionali.

Condizioni di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Art. 2.3.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi e non sono coperti per la garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);**
- c) i prestatori di lavoro dell'assicurato e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4 – Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	franchigia (in euro) e/o scoperto (in percentuale %) per ogni sinistro	Limite di risarcimento per sinistro e per anno e/o per periodo assicurativo (in euro)
2.1.2	Animali	100 per danni causati da cani	
2.1.6	Distributori di carburante – Stazioni di servizio per veicoli a motore – Stazioni di lavaggio automatico	250 per danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio	
2.1.10	Alberghi – Pensioni – Residence – Ostelli – Campeggi		1.500 per sottrazione, distruzione, o deterioramento di cose consegnate dal cliente 1.000 per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose non consegnate dal cliente
2.1.14	Servizi pubblici di locomozione e trasporto – Impianti di risalita – Impianti a fune	250 per persona danneggiata relativamente ai danni agli indumenti ed oggetti che siano portati con sé dal passeggero su mezzi autorizzati al trasporto di persone	
2.1.20	Cinematografi - Teatri		600 per danni a cose per singolo danneggiato
2.1.24	RC della famiglia	100 per ogni sinistro cagionato da cani	
2.1.25	Velocipedi da noleggio	250	
2.1.26	Cacciatori	100 per danni provocati da cani impiegati nella caccia	
2.2.1	Lavori presso terzi	250	250.000
2.2.3	Proprietà e conduzione di fabbricati	250 limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna	
2.2.4	Danni a mezzi sotto carico e scarico	250 per ogni mezzo danneggiato	
2.2.10	Danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro	250 per ogni mezzo danneggiato	
2.2.11	Committenza auto	250	
2.2.15	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% con minimo assoluto 1.500	250.000
2.2.17	Causale Incendio		250.000
2.2.18	Danni da inquinamento accidentale	10% con minimo assoluto 2.500	250.000

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.1 - Cosa deve fare l'assicurato

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso **scritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'Art. 1913 del Codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'Art. 1915 del Codice civile.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato.

La Società designa, se occorre, i legali o i tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio se la legge lo richiede.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di questi obblighi.

La Società si fa carico delle spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite tra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non si fa carico delle spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ESTRATTO DELLO STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 5 - Contribuzioni

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione.

La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 26 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

Assicurazione Responsabilità Civile Rischi diversi non industriali

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: "Responsabilità Civile Rischi diversi non industriali"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto rivolto a persone giuridiche, persone fisiche e professionisti per la copertura dei bisogni assicurativi a tutela del patrimonio dei danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e/o verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).



Che cosa è assicurato?

A) – Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività d'impresa dichiarate:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività; danni da interruzioni o sospensioni di attività; responsabilità personale dei prestatori di lavoro; danni da inquinamento causato da fatto accidentale; committenza lavori, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; lavoro presso terzi, danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro

B) - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
 - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
 - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte o invalidità permanente non inferiore al 6%.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: inesatte interpretazioni delle norme INAIL ed INPS; responsabilità personale dei prestatori di lavoro.

SOMME ASSICURATE / MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

A) - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste, o sia presente capitolato ad hoc per il particolare rischio):

- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a

motore;

- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- ✗ derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ✗ alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati;
- ✗ cagionati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- ✗ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

A) e B) – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Sono esclusi i danni:

- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali (salvo che siano state modificate le relative sezioni di garanzia, ove previste, o sia presente capitolato ad hoc per il particolare rischio).

- ! **A) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** i) Danni da interruzioni o sospensioni di attività: garanzia prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. ii) Danni da inquinamento accidentale: questa estensione di

garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni alle cose, e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di euro 2.500,00; iii) pluralità di assicurati: il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, unico, anche nel

caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.



B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): franchigia del 6% in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In particolare con riferimento all'assicurazione R.C.T. e R.C.O. è fatto espresso obbligo all'assicurato di comunicare ad ogni scadenza annuale, ogni variazione in aumento del parametro scelto come riferimento per la determinazione del premio e delle condizioni di assicurazione (a titolo esemplificativo numero addetti, fatturato, retribuzioni, numero associati, numero impianti, km condutture ecc..).
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; ove richiesto, provvedere nei 5 giorni successivi a formulare denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia (furto o eventi di natura dolosa); fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.



Quando e come devo pagare?

Nel caso in cui il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso è anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, come risulta dal conteggio riportato in polizza ed è regolato sulla base delle variazioni di tali elementi alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere, a scelta del Contraente, frazionamento annuale, semestrale o pagamento unico anticipato, nonché quadrimestrale, trimestrale in caso di specifica sottoscrizione. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD – SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi. In caso di contratto poliennale non è possibile disdire il contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Nel caso di durata inferiore ai cinque anni la facoltà di disdetta non potrà essere esercitata fino alla scadenza contrattuale. La disdetta deve essere effettuata previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione Responsabilità Civile Imprese
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ITAS Mutua
Prodotto: "RC rischi diversi non industriali"
Data di aggiornamento: 06/2024 (ultima versione disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: segreteria.dirigen@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

Di seguito si riportano i principali valori dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e i dati essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa pubblicati con la Relazione SFCR Annual disponibile sul sito: <https://www.gruppoitas.it/it/dati-sociali/sfcr-unico-di-gruppo>

Importi al 31/12/2023 (mln di €)	Capitale sociale	Riserve patrimoniali	Patrimonio netto	Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)	Requisito Patrimoniale Minimo (MCR)	Fondi Propri Ammissibili per SCR	Fondi Propri Ammissibili per MCR	Indice di Solvibilità
	264	179	452	367	148	931	848	253%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, qui di seguito descritte, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

A – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Proprietà e conduzione di fabbricati	L'impresa indennizza i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o semplicemente descritti in polizza, compresi ascensori, impianti fissi, antenne e spazi aperti di pertinenza
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	L'Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, indennizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Responsabilità personale dei prestatori di lavoro	La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime.
Danni da inquinamento causato da fatto accidentale	L'Impresa, a seguito di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'Assicurato, indennizza i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione	La garanzia comprende i danni provocati a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività dichiarata, purché tali lavori siano svolti in economia; nel caso tali lavori siano affidati a terzi la garanzia è operante per l'assicurato nella sua qualità di committente.
Danni ad auto-mezzi di terzi e/o prestatori di lavoro	La garanzia comprende i danni causati agli autoveicoli di proprietà di terzi o di prestatori di lavoro in sosta presso l'azienda dell'Assicurato, derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato stesso.
Committenza lavori	La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla committenza di qualsiasi lavoro, purché direttamente inerente alla attività assicurata in polizza.
Lavoro presso terzi	La garanzia comprende i danni, accaduti presso terzi, a cose altrui derivanti da incendio o cagionati a cose altrui che per volume o peso non possono essere rimosse.
<u>B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</u>	
Inesatta interpretazione delle norme INAIL e INPS	L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.
Responsabilità personale dei prestatori di lavoro	La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati ad altri prestatori di lavoro, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Tale previsione è valida sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime dei prestatori di lavoro.



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, sono previste altresì le seguenti ulteriori esclusioni.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da circolazione e da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione o alle cose sulle quali si eseguono lavori;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori;
- a condutture ed impianti sotterranei; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- da furto;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi delle norme che disciplinano il deposito in albergo di cui agli artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del C.C.;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
- cagionati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
- derivanti da discriminazione razziale, sessuale o religiosa.



Ci sono limiti di copertura?

A – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	È previsto con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.
Danni da inquinamento causato da fatto accidentale	La garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni alle cose, e comunque con il massimo di € 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo annuo. È previsto uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di € 2.500.
Danni ad automezzi di terzi e/o prestatori di lavoro	È prevista una franchigia assoluta di € 250 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	<u>Regolazione del premio</u> Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa. <u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte dell'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto a persone fisiche e persone giuridiche per la tutela del patrimonio dai danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e/o verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) quindi per il soddisfacimento dei loro bisogni assicurativi.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 19,72% (al 31/12/2023).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re-clamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: https://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo anti racket pari al 1% sui premi imponibili.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.